



**REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E L'UTILIZZO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE
"CATTANEO SILVANO"**

approvato con deliberazione C.C. n.14 del 27.04.2012
e modificato con deliberazione C.C. n. 37 del 21.12.2012

Art. 1 – Denominazione - Struttura

1. Il campo sportivo di Valnegra viene intitolato alla memoria di Cattaneo Silvano;
2. Il campo sportivo comunale di Valnegra posto a valle della strada provinciale n.2 Lenna-Foppolo, è costituito da:
 - rettangolo di gioco, completo di n. 2 porte in metallo fisse;
 - spogliatoio;
 - rubinetto acqua esterno.

Art. 2 - Orari

1. Il campo è aperto tutti i giorni della settimana dalle ore 8 e fino alla durata della luce solare

Art. 3 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'utilizzo del campo di calcio sito nel Comune di Valnegra con le annesse attrezzature in dotazione.
2. Il campo sportivo potrà essere destinato all'uso degli Enti, Società, Associazioni, Gruppi sportivi e privati cittadini interessati all'utilizzo dell'impianto.
3. L'Amministrazione Comunale concede l'utilizzo e uso del campo sportivo comunale per lo svolgimento di attività sportive, l'esercizio di pratiche atletiche, con particolare riferimento al gioco del calcio, promosse da parte di società e associazioni sportive dilettantistiche e culturali, enti pubblici, organismi, comitati, istituzioni scolastiche, ovvero, gruppi di cittadini (residenti e non) che ne facciano espressa richiesta.

Art. 4 - Destinatari dell'autorizzazione all'utilizzo del campo sportivo

1. Il campo sportivo comunale può essere concesso ai seguenti soggetti:
 - a) **previa domanda e autorizzazione conformi alla modulistica (all. A) prevista dal presente Regolamento**
 - a.1) Istituzioni scolastiche (utilizzo gratuito)
 - a.2) Enti di promozione sportiva;
 - a.3) Associazioni del tempo libero per l'effettuazione d'attività sportive, formative, ricreative ed amatoriali;
 - a.4) Gruppi in numero maggiore di 8 persone
 - b) **Senza la formalizzazione di domanda e in uso gratuito, ma con obbligo di rispetto delle norme riportate nel presente Regolamento**
 - b.1) ragazzi fino ai 15 anni
 - b.2) Singoli cittadini (n. 8 max complessivo presenti sul campo)
2. Residenti nel Comune di Valnegra
 - 2.1) L'accesso al campo sportivo è riservato a titolo gratuito e di norma senza la necessità di preventiva domanda, a tutti i residenti nel Comune di Valnegra senza comprendere l'uso degli spogliatoi e fatto salvo che il campo non sia stato concesso in uso a soggetti richiedenti e precedentemente autorizzati, conformemente al rispetto delle norme stabilite dal presente Regolamento
 - 2.2) Nel caso di utilizzo da parte di un gruppo ex comma 1, lett. a.4) all'interno del quale siano presenti almeno 5 residenti le tariffe di cui all'art. 7 sono ridotte del 50%
3. L'utilizzo gratuito è in ogni caso subordinato alla condizione che il campo deve essere lasciato immediatamente libero su richiesta di un soggetto (responsabile di gruppo) munito di apposita autorizzazione scritta dove siano precisati il giorno e le ore di utilizzo riservato a favore del gruppo stesso.
4. Nel caso in cui il responsabile di un gruppo munito di autorizzazione scritta rilevi la presenza di altri soggetti nel campo sportivo, durante le ore prenotate per il gruppo, ha diritto di richiedere a costoro di uscire dal campo e qualora ciò non avvenisse di richiedere l'intervento dell'assessore allo sport e/o dell'incaricato comunale per il campo sportivo.

Articolo 5 - Domanda per l'utilizzo

1. Per ottenere l'autorizzazione all'uso del campo sportivo, gli interessati dovranno produrre apposita domanda all'Amministrazione Comunale conforme al modello allegato sub A, completo della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà debitamente sottoscritta e con allegate le fotocopie dei rispettivi documenti di identità.

2. Il richiedente è obbligato a munirsi, a sua cura e spese, di tutte le autorizzazioni prescritte dalla legge per lo svolgimento d'attività sportive e similari relative all'attività svolta.
3. Le domande dovranno essere presentate, di norma, almeno 10 giorni prima della data per la quale è richiesto l'uso dell'impianto.
4. La richiesta non impegna in alcun caso l'Amministrazione.
5. La Giunta Comunale si riserva il diritto di non concedere l'utilizzo del campo per manifestazioni che non siano di interesse comune o non conformi alle finalità della struttura

Art. 6 - Regole da osservarsi nell'utilizzo del campo sportivo e responsabilità

1. Nell'utilizzo del campo sportivo **tutti** i soggetti interessati debbono osservare le seguenti **disposizioni**:
 - a) uso corretto dei beni e delle attrezzature e conservazione dello stato esistente;
 - b) segnalazione immediata all'Amministrazione Comunale di eventuali danni provocati
 - c) indossare abiti decorosi e si raccomanda l'uso di una tenuta sportiva idonea
 - d) prima di lasciare il campo sportivo e gli spogliatoi occorre controllare che le porte siano chiuse così come il rubinetto dell'acqua
2. Nell'utilizzo del campo sportivo il soggetto titolare di autorizzazione scritta oltre a quanto sopra devono provvedere al ritiro e alla riconsegna delle chiavi dell'impianto all'incaricato comunale.
3. Ogni forma di pubblicità all'interno della struttura è consentita nel rispetto delle vigenti norme di legge e regolamenti. Gli oneri e le responsabilità conseguenti sono a carico di chi la effettua.
4. E' fatto assoluto divieto:
 - a) abbandonare rifiuti di ogni genere nell'area del campo sportivo e nelle aree circostanti;
 - b) introdurre all'interno del campo animali, biciclette ciclomotori, motocicli od altro similare, onde evitare il danneggiamento del manto di copertura del campo stesso;
 - c) parcheggiare le biciclette o ciclomotori addossandoli alla rete di sostegno del campo;
 - d) fumare negli spogliatoi e all'interno dell'area recintata, anche se all'aperto
 - e) di riprodurre le chiavi di accesso al campo e agli spogliatoi.
5. Il soggetto espressamente indicato quale responsabile del gruppo di utenti del campo sportivo, avendo il preciso dovere di fare rispettare il presente Regolamento, è personalmente chiamato a rispondere di eventuali danni, incuria o inadempienze al campo sportivo e/o alle attrezzature.
6. I funzionari incaricati e gli amministratori del Comune potranno in qualsiasi momento eseguire interventi per verificare il corretto utilizzo del campo sportivo e delle relative attrezzature.
7. Tutti i soggetti fruitori della struttura si intendono espressamente obbligati a tenere sollevato ed indenne il Comune da tutti i danni, sia diretti che indiretti, che possano derivare a chiunque dall'uso del campo e delle strutture oggetto del presente Regolamento.
8. I soggetti autorizzati all'uso sono direttamente responsabili di ogni danno, che venga arrecato alle attrezzature ed ai servizi delle strutture. Il Comune ha l'obbligo di richiedere ai responsabili il risarcimento degli eventuali danni arrecati.
9. Eventuali trasgressori delle normative previste da questo regolamento saranno sanzionati secondo le normative vigenti.
10. Quando le attività da svolgersi richiedano il possesso di particolari autorizzazioni, licenze, concessioni o provvedimenti comunque denominati, le stesse non potranno essere esercitate se non dopo averle ottenute e sarà cura del concessionario provvedere a munirsene assumendo all'atto della richiesta esplicita e piena responsabilità al riguardo.
11. La struttura sportiva viene **concessa in totale autogestione** al soggetto richiedente
12. E' interamente a carico del soggetto concessionario la custodia la vigilanza e la pulizia del campo sportivo relativamente al periodo concesso.
13. All'uopo il soggetto richiedente deve sottoscrivere ed allegare alla domanda di autorizzazione all'uso del campo, apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, conforme al Modello allegato sub B al presente Regolamento.
14. L'Amministrazione Comunale non risponde di eventuali ammanchi o furti o incidenti che dovessero essere lamentati dagli utenti della struttura oggetto del presente Regolamento ed egualmente non risponde degli eventuali danni materiali che agli utenti ed ai terzi possono, in ogni modo, derivare durante ed a seguito dell'utilizzo della struttura in argomento
15. L'Amministrazione Comunale non assume nessuna responsabilità in relazione a furti o danneggiamenti che possono verificarsi nei confronti di beni di proprietà o in uso agli utenti depositati all'interno del perimetro del campo sportivo comunale o nelle aree adiacenti, prima, durante e dopo l'utilizzo degli impianti.
16. Sono a totale carico degli utenti le spese per il ripristino di danni di qualsiasi genere arrecati agli impianti di proprietà dell'Amministrazione Comunale o di terzi in conseguenza delle attività per le quali è stato concesso l'uso dell'impianto sportivo.
17. L'uso del campo e degli spogliatoi si intende effettuato a rischio e pericolo degli utilizzatori, con esclusione di ogni responsabilità a carico dell'Amministrazione comunale per eventuali danni causati a persone, cose o terzi durante ed a seguito dell'utilizzo stesso.

18. Le norme del presente regolamento si intendono note a tutti i soggetti fruitori in quanto le stesse sono pubblicate sul sito internet dell'ente e richiamate in sintesi nel cartello posto all'ingresso del campo sportivo.

Art. 7 – Tariffe

1. Le tariffe base per l'utilizzo del Campo sportivo comunale da parte dei soggetti per i quali non è previsto l'uso gratuito ai sensi dei precedenti articoli, sono le seguenti:

<i>giorni</i>	<i>Fascia oraria (8- fine luce solare)</i>
feriali da lunedì a venerdì	
- per n. 2 ore consecutive	€ 15,00
- per ogni ora successiva alle prime 2	€ 5,00
festivi e prefestivi	
- per n. 2 ore consecutive	€ 20,00
- per ogni ora successiva alle prime 2	€ 5,00

2. Il pagamento dovrà avvenire presso gli uffici comunali al momento del ritiro dell'autorizzazione all'utilizzo.
3. Il Comune, di norma, subordina il rilascio dell'autorizzazione, per l'uso dell'impianto oggetto del presente regolamento, al versamento anticipato delle tariffe sopraindicate.
4. Decorso un anno dalla prima applicazione del presente regolamento, le tariffe sono adeguate dalla Giunta Comunale con apposito atto deliberativo.
5. In caso di mancato utilizzo della struttura sportiva per cause indipendenti dalla volontà dei richiedenti, i versamenti effettuati saranno rimborsati.

Art. 8– Installazioni particolari

1. Per le manifestazioni sportive in genere e per quelle che richiedono l'installazione di particolari attrezzature non presenti presso il campo sportivo, i richiedenti devono provvedere a proprie cura e spese alla fornitura, sistemazione e montaggio delle attrezzature necessarie. Gli stessi dovranno acquisire tutte le dichiarazioni di conformità delle installazioni alle norme vigenti, ritenendo sollevata, già attraverso la stessa presentazione della richiesta di autorizzazione, l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità civile e penale.
2. Le operazioni di smontaggio devono avvenire nel più breve tempo possibile entro l'orario prestabilito e in ogni modo immediatamente dopo l'effettuazione della manifestazione, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per altre attività. terminate le operazioni di smontaggio il richiedente deve dare comunicazione all'assessore allo Sport per consentire la verifica delle condizioni dell'impianto.

Art. 9 – Sanzioni

1. Il mancato rispetto delle norme previste dal presente Regolamento, fatte salve le ipotesi più gravi contemplate dalla Legge Penale, comporterà l'applicazione nei confronti dei contravventori della sanzione amministrativa da €. 100,00 a €. 500,00 ai sensi della Legge 689/81 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 10 – Allegati

1. Costituiscono allegati al Presente Regolamento i seguenti modelli:
- A) Domanda / Autorizzazione
 - B) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del richiedente

Articolo 11 - Disposizioni Finali

1. Il presente regolamento viene pubblicato sul sito internet dell'Ente
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento tutte le disposizioni regolamentari compatibili con i principi e le norme contenute nel medesimo si intendono abrogate.
3. Copia cartacea del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., sarà tenuta a disposizione del pubblico perché se ne possa prendere visione in qualsiasi momento.